

## REGOLAMENTO (UE) N. 1210/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2011

**recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità <sup>(2)</sup>, prevede che il volume delle quote da mettere all'asta nel 2011 e 2012 sia determinato non appena possibile dopo la sua adozione. I volumi così determinati vanno elencati in un allegato di detto regolamento. Il volume è specificato principalmente al fine di assicurare una transizione armoniosa dal secondo al terzo periodo di scambio nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato secondario.

(2) Nel definire i volumi da mettere all'asta nel 2011 e 2012 occorre tenere nel debito conto i fattori che determinano la domanda e l'offerta di quote di emissioni, in particolare le esigenze di copertura a fini di conformità nei primi anni del terzo periodo di scambio, soprattutto per il settore dell'energia elettrica; il volume di emissioni valido per il secondo periodo di scambio non necessario a fini di conformità nel suddetto periodo di scambio e detenuto in larga misura dai settori industriali; la quota di tali emissioni che è stata e sarà probabilmente venduta sul mercato nel secondo periodo di scambio; il volume di riduzioni delle emissioni certificate e di unità di riduzione

delle emissioni derivante da progetti di riduzione delle emissioni nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito o di disposizioni di attuazione congiunta disponibili per la copertura o la cessione da parte di operatori rientranti nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione; e la monetizzazione delle quote provenienti dalla riserva destinata ai nuovi entranti per il terzo periodo di scambio a sostegno di progetti dimostrativi della cattura e del sequestro del carbonio e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili (NER300) a norma della decisione 2010/67/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO<sub>2</sub> in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Nonostante tutti questi fattori siano soggetti a diversi gradi di incertezza, è importante determinare con congruo anticipo il volume da mettere all'asta nel 2012.

(3) Secondo le conclusioni della valutazione basata su tali fattori, nel 2011 non devono essere messe all'asta emissioni valide per il terzo periodo di scambio.

(4) I calendari delle aste per la messa in vendita di emissioni nel 2012 devono essere definiti in modo da limitare l'impatto delle aste sul funzionamento del mercato secondario, assicurando al tempo stesso che esse siano di dimensioni tali da attrarre sufficiente partecipazione. Occorre una transizione graduale dalla messa all'asta su piattaforme d'asta transitorie verso la messa all'asta su piattaforme ulteriori. Inoltre, l'adeguamento di un calendario di aste pubblicato potrebbe essere giustificato in alcune situazioni supplementari precisamente specificate.

(5) Poiché è ragionevole pensare che la consegna delle quote da mettere all'asta sarà resa possibile in tempo, non è necessario prevedere la messa all'asta transitoria dei contratti a termine ordinari (futures) o garantiti (forwards). La designazione di una piattaforma d'asta transitoria tramite gara d'appalto rimane comunque auspicabile al fine

<sup>(1)</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39.

